



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 64/13
Lussemburgo, 30 maggio 2013

Sentenza nella causa C-512/10
Commissione / Polonia

La Polonia è venuta meno a taluni degli obblighi derivantile dal diritto dell'Unione nel settore del trasporto ferroviario

La Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia, il 26 ottobre 2010, un ricorso per inadempimento con cui ha addebitato alla Polonia¹ di essere venuta meno a taluni degli obblighi derivantile dal diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario. Tale causa si inserisce in una serie di ricorsi analoghi² proposti dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per il mancato rispetto degli obblighi loro incombenti in forza delle direttive in materia.

Il diritto dell'Unione³ impone agli Stati membri di stabilire le modalità necessarie affinché la contabilità del gestore dell'infrastruttura presenti almeno un equilibrio tra il gettito dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali, da un lato, e, dall'altro, i costi di infrastruttura.

Nella sua sentenza odierna la Corte respinge la censura della Commissione secondo cui la Polonia ha omesso di adottare le misure atte a garantire in tempo utile l'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura PLK SA (PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna).

A tal proposito, la Corte precisa che uno squilibrio del conto profitti e perdite della società PLK non è sufficiente, di per sé, per concludere che la Polonia non abbia adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell'Unione. Infatti, per giungere a una tale conclusione occorre inoltre dimostrare che lo squilibrio contabile interviene «in condizioni normali di attività e nell'arco di un periodo ragionevole».

Orbene, la Corte osserva che la gestione indipendente dell'infrastruttura ferroviaria in Polonia è iniziata solo recentemente (la prima sovvenzione statale è stata concessa nel 2006). Al tempo stesso, benché lo Stato polacco abbia finanziato il gestore dell'infrastruttura, gli introiti di quest'ultimo sono diminuiti, in parte a causa dell'importante crisi economica che l'Unione europea deve affrontare. **La Corte respinge dunque gli argomenti della Commissione e dichiara che la Polonia ha definito le misure idonee a garantire, in tempo utile e in condizioni normali di attività, l'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura.**

La Corte accoglie invece la censura con cui la Commissione addebita alla Polonia di non aver introdotto, contrariamente a quanto previsto dal diritto dell'Unione, un regime di incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'importo dei diritti di accesso per l'utilizzo della medesima.

¹ Sostenuta dall'Italia e dalla Repubblica ceca.

² Si tratta delle cause definite con sentenza [C-557/10](#), Commissione/Portogallo (25.10.2012) e [C-528/10](#), Commissione/Grecia (8.11.2012); delle sentenze: [C-473/10](#), Commissione/Ungheria; [C-483/10](#), Commissione/Spagna; [C-555/10](#), Commissione/Austria; [C-556/10](#), Commissione/Germania (sentenza del 28.2.2013, v. comunicato stampa n. 20/13); della sentenza [C-625/10](#), Commissione/Francia (18.4.2013, v. comunicato stampa n. 49/13); [C-512/10](#), Commissione/Polonia (oggetto della sentenza odierna) e delle cause attualmente ancora pendenti: [C-545/10](#), Commissione/Repubblica ceca; [C-627/10](#), Commissione/Slovenia; [C-369/11](#), Commissione/Italia e [C-412/11](#), Commissione/Lussemburgo.

³ Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164, pag. 44).

Infatti, anche se **la normativa polacca sul trasporto ferroviario prevede come obiettivo la riduzione delle spese e dell'importo dei diritti di utilizzo**, essa omette tuttavia di definire il **meccanismo di incentivi che consente di raggiungerlo**.

Inoltre, detta normativa **non istituisce un sistema di regolamentazione** con l'attribuzione di adeguati poteri affinché il gestore dell'infrastruttura renda conto della propria gestione ad un'autorità competente.

Parimenti, le misure menzionate dalla Polonia **non sono incluse in un contratto pluriennale di finanziamento** come previsto dal diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte constata l'inadempimento della Polonia ai suoi obblighi risultanti dal diritto dell'Unione.

Infine, la Corte accoglie la censura della Commissione relativa al calcolo dei diritti riscossi per il pacchetto minimo di accesso e l'accesso mediante la rete alle infrastrutture ferroviarie. Secondo la normativa dell'Unione tali diritti devono essere pari al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

A tal proposito, la Corte dichiara che la parte dei costi di manutenzione o di gestione del traffico (che corrisponde a costi fissi che il gestore deve sopportare anche in assenza di movimenti dei treni) nonché gli ammortamenti (che sono determinati non sulla base dell'usura reale dell'infrastruttura imputabile al traffico, ma in funzione di regole contabili) non possono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario. Peraltro, i costi indiretti e i costi finanziari manifestamente non hanno alcun rapporto diretto con la prestazione del servizio ferroviario.

Di conseguenza, **la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell'Unione consentendo che nel calcolo dei diritti di utilizzo siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario**.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106